Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore
TECNICA COMMERCIALE - SCIENTIFICA - PROFESSIONALE
"Caduti della Direttissima"
Uffici Amministrativi e Presidenza - Via Toscana n.21 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
Codice Fiscale 92004610371 - Tel.0534803511
E-mail: bois009009@istruzione.it; Sito web: www.isicast.edu.it; pec:bois009009@pec.istruzione.it

Regolamento D'Istituto - IDENTITÀ ALIAS

RIFERIMENTI

- **Art. 3** della Costituzione Italiana;
- **Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989**, i 4 principi fondamentali;
- **Legge n. 164/82**, norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;
- Regolamento UE 2016/679 o GDPR e Codice Privacy (D.lgs. 196/03);
- **Legge n. 59/97** e successivi decreti, Autonomia Scolastica;
- **DPR n. 249/98** e successive modificazioni, Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- **DPR n. 275/99**, Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- Legge 107/2015, Art. 1 comma 16;
- **Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011** sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite;
- Dipartimento per le Pari Opportunità e Unar - **Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025** per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS) - **www.infotrans.it**;
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.), 2019 (**ICD-11**);
- American Psychiatric Association - Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.), 2022 (**DSM-5**).

INTRODUZIONE

Riferendosi a quanto attuato da un sempre maggior numero di Università italiane ed Istituti Scolastici del primo e secondo ciclo, l'**Istituto di Istruzione Superiore Caduti della Direttissima** di Castiglione dei Pepoli (BO) (d'ora in poi "la Scuola") interpreta le competenze attribuite dalle norme nazionali in materia di autonomia scolastica (Art. 21, comma 10, Legge n. 59/97 "*Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano… iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica"*; art. 4 comma 1, DPR n. 275/99 "*Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema... riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo*") ed elabora il seguente Regolamento per l'attivazione e la gestione dell'**Identità Alias**, approvato dal consiglio d'istituto nel perseguimento e ad integrazione del proprio Regolamento di Istituto.

DEFINIZIONI

- **Identità di genere**: genere proprio percepito dall'individuo - può essere maschile, femminile o di un'altra categoria.

- **Persona transgender** (o persona trans): persona la cui identità di genere non coincide con il sesso assegnato alla nascita.
- **Percorso di affermazione di genere**: insieme di processi che la persona transgender può attuare per vivere in maniera più allineata secondo la propria identità di genere.

REGOLAMENTO IDENTITÀ ALIAS

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

La Scuola prende atto che tutte le identità di genere sono valide, indipendentemente dal sesso assegnato alla nascita. Nell'ambito dei percorsi di affermazione di genere intrapresi dalle persone transgender, la rettifica anagrafica legale è un passo la cui importanza può essere fondamentale, ma in Italia può trattarsi di un percorso lungo e tortuoso. L'Identità Alias è uno strumento destinato a **tutta la comunità scolastica** che può anticipare questa procedura, accogliendo il principio di autodeterminazione.

L'Identità Alias è una procedura amministrativa che permette di sostituire, nei registri e negli atti interni aventi valore **non ufficiale**, il nome anagrafico di una persona transgender richiedente con il nome di elezione da lei scelto, in accordo con la sua identità di genere. Il nome di elezione costituirà di conseguenza l'unica identità a cui ricondurre la persona per tutti i servizi interni offerti dalla Scuola.

La formalizzazione della procedura avviene tramite un accordo confidenziale tra Scuola, persona richiedente e, nel caso quest'ultima sia minorenne, un genitore o il tutore legale.

Insieme a questo provvedimento vanno poi concordate con la persona richiedente altre buone prassi, fra cui l'uso di spazi sicuri come bagni e spogliatoi.

Sono inoltre previste azioni educative e formative che coinvolgono tutta l'utenza studentesca, il corpo docenti ed il personale non docente, finalizzate a garantire un ambiente sereno, all'insegna della convivenza delle differenze, del rispetto reciproco delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

L'Identità Alias è intesa come un atto di rispetto e di tutela per le persone transgender che partecipano alla vita scolastica.

ART. 2 - DESTINATARI/E DELL'IDENTITÀ ALIAS

L'Identità Alias può essere attivata per una qualsiasi persona transgender della comunità scolastica, che sia essa:

- studente/ssa
- genitore/tutore di studente/ssa
- dipendente (docente o non docente)

ART. 3 - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

La richiesta di attivazione dell'Identità Alias può essere avviata dalla persona direttamente interessata (d'ora in poi "persona richiedente") inviando una mail avente oggetto "Riservato: richiesta attivazione Identità Alias" all'indirizzo alias@isicast.net. La mail sarà visionata esclusivamente dalla Dirigenza Scolastica e dal Gruppo Alias, delegato dal Dirigente (d'ora in poi "Delegato") ed opportunamente formato per l'attivazione e la gestione dell'Identità Alias.

In alternativa alla mail, la persona richiedente potrà contattare personalmente il Delegato.

Il Delegato fornirà alla persona richiedente le informazioni necessarie alla stipulazione dell'**Accordo Confidenziale Identità Alias** (d'ora in poi "Accordo Confidenziale").
Nell'Accordo Confidenziale la persona richiedente dichiara che desidera essere nominata secondo il nome di elezione specificato, in accordo con la propria identità di genere che è diversa da quella assegnata alla nascita in base al sesso biologico. La persona richiedente non è tenuta a presentare alcuna certificazione medica/psicologica alla Scuola: la varianza di genere è stata rimossa dall'OMS nel 2018 dall'elenco delle patologie mentali.
Nel caso la persona richiedente sia minorenne, l'Accordo Confidenziale prevede anche il consenso di un genitore o del tutore legale.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

Una volta stipulato l'Accordo Confidenziale, il Delegato cura l'attivazione dell'Identità Alias, assicurandosi che in tutti servizi scolastici che prevedono la registrazione dei dati anagrafici della persona richiedente (registro elettronico, registri cartacei, posta elettronica ecc.) il nome di quest'ultima venga fatto corrispondere al nome d'elezione specificato nell'Accordo Confidenziale. Questo può essere realizzato aggiornando le istanze di registrazione preesistenti oppure, in caso la persona richiedente non sia ancora registrata, con nuove istanze. Al termine di tale procedura, che coinvolge gli uffici preposti alla gestione dei servizi, l'Identità Alias si considera attivata.

ART. 5 - GESTIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

Una volta attivata l'Identità Alias, il Delegato valuta insieme alla persona richiedente l'opportunità di informare altre persone della comunità scolastica dell'avvenuta attivazione, al fine di tutelare il benessere psico-fisico della persona richiedente e di garantire un ambiente scolastico inclusivo.
Nel caso la persona richiedente sia uno/a studente/ssa di una classe terminale, il Delegato si accerta che il personale docente esterno della Commissione per l'Esame di Stato venga adeguatamente informato sulle corrette modalità di relazione con la persona richiedente e sulla gestione adeguata dei documenti ad uso interno o esterno.
Il Delegato, per venire incontro alle esigenze specifiche della persona richiedente e previa autorizzazione della medesima oppure, in caso di minorenne, di un genitore o del tutore legale, può avvalersi di un ulteriore gruppo di lavoro.

ART. 6 - RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E TITOLI DI STUDIO

Tutti gli atti, le certificazioni e i titoli di studio ad uso esterno rilasciati dalla Scuola e concernenti la persona richiedente, fanno riferimento unicamente all'identità anagrafica.

ART. 7 - TUTELA DEL DISPOSITIVO

Tutta la comunità scolastica è vincolata a riconoscere e rispettare l'Identità Alias attivata dalle persone richiedenti e codificata dal presente Regolamento. Chiunque contravvenga al presente Regolamento è soggetto a sanzione disciplinare configurandosi il fatto come violazione del rispetto della persona umana e della sua dignità.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE

La persona richiedente, o la famiglia/tutore legale in caso di persona minorenne, si impegna ad informare tempestivamente la Scuola l'eventuale emissione di sentenza di rettifica anagrafica da parte del Tribunale ovvero la propria volontà di interrompere il percorso di affermazione di genere,

causando di conseguenza l'interruzione dell'Identità Alias.

ART. 9 - VALIDITÀ ED INTERRUZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

L'Identità Alias, una volta attivata, resta attiva fintantoché prosegue il rapporto formale tra la Scuola e la persona richiedente fatte salve le richieste di interruzione avanzate da quest'ultima o, in caso di persona minorenne, della famiglia/tutore legale, nonché le situazioni di cui all'Art. 8.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Scuola si impegna a gestire le Identità Alias nella massima riservatezza, a tutela delle persone

richiedenti. I dati relativi al presente Regolamento sono trattati in conformità alla disciplina vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Il Regolamento Identità Alias sarà pubblicato sul sito web della Scuola nell'apposita area Regolamenti.